

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 22 dicembre 2017 - n. 851

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'accordo di programma finalizzato all'attuazione del progetto «VIVAIO LAVORO»

Il presidente DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EEL»;
- l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013, e successivi aggiornamenti;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/7379 del 20 novembre 2017 di adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato all'attuazione del progetto «Vivaio Lavoro», promosso dal Comune di Milano;
- la d.g.r. n. X/7530 del 18 dicembre 2017 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato all'attuazione del progetto «Vivaio Lavoro»;

Preso atto che:

- l'Accordo di Programma finalizzato all'attuazione del progetto «Vivaio Lavoro», comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 21 dicembre 2017, da Regione Lombardia, Comune di Milano e con l'adesione della Fondazione CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo e dell'Associazione Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni;
- l'Accordo di Programma non comporta Variante allo Strumento Urbanistico del Comune di Milano;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l'Accordo di Programma finalizzato all'attuazione del progetto «Vivaio Lavoro» e i relativi allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 21 dicembre 2017, da Regione Lombardia, Comune di Milano e con l'adesione della Fondazione CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo e dell'Associazione Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni (Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della l.r. del 14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente decreto e dell'Accordo di Programma (allegato 1) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Gli allegati all'Accordo di Programma sono depositati e consultabili presso gli uffici di Regione Lombardia (Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione) e del Comune di Milano (Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Lavoro e Formazione).

Il presidente: Roberto Maroni

— • —

**IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "VIVAIOLAVORO"
(ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 e
dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, (C.F. 80050050154), nella persona del Presidente della Regione Lombardia pro tempore, Avv. Roberto Maroni;

e

COMUNE DI MILANO, con sede in Milano piazza della Scala 2 (CF 01199250158), nella persona del Sindaco pro tempore Dr. Giuseppe Sala;

e con l'adesione di

Fondazione CAPAC (Centro di Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio) – Politecnico del Commercio e del Turismo (di seguito anche "**Fondazione CAPAC**"), con sede in Milano, V.le Murillo 17 – 20149 (P.I. 00947150157 - CF 00947150157), nella persona del Legale Rappresentante Dr. Simonpaolo Germano Buongiardino;

e

L'Associazione "Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni" (di seguito anche "**Associazione SSCTSP**"), con sede in Viale Murillo 17, Milano (P.I. 07761130157 - C.F. 97035980156), nella persona del Legale Rappresentante Dr.ssa Maria Antonia Pigozzi;

di seguito denominate congiuntamente "**le Parti**"

RICHIAMATI

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 34 del decreto medesimo, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed, in particolare, l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 78 del 9 luglio 2013 e i suoi aggiornamenti annuali;

- le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 7 luglio 2016;

PREMESSO CHE

- il Comune di Milano è proprietario del complesso immobiliare di viale Murillo 17, dato in concessione alla Fondazione CAPAC (Centro di Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio) – Politecnico del Commercio e del Turismo, per anni 12 a decorrere dal 04/12/2015 e all'Associazione "Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni" per anni 12 a decorrere dal 20/10/2009;
- Fondazione CAPAC, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1133, accreditata per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione Lombardia, ai sensi della DGR 6273 del 21/12/2007 e successivi decreti attuativi (Albo "A" n. di iscrizione 4 del 01/08/2008), non ha compiti di rappresentanza o di tutela di interessi professionali e non persegue scopi di lucro, è ente formativo di riferimento della Confcommercio Milanese e Lombarda e di molte istituzioni milanesi e lombarde;
- l'Associazione "Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni", accreditata per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione Lombardia, ai sensi della DGR 6273 del 21/12/2007 e successivi decreti attuativi (Albo "A" n. di iscrizione 0243 del 01/08/2008), non ha compiti di rappresentanza o di tutela di interessi professionali e non persegue scopi di lucro, è ente formativo di riferimento della Confcommercio Milanese e Lombarda e di molte istituzioni milanesi e lombarde;
- il progetto "VivaioLavoro", promosso dalla Fondazione CAPAC d'intesa con l'Associazione SSCTSP, è finalizzato a:
 - potenziare le positive esperienze già attivate dagli Enti di formazione, attraverso un ulteriore rafforzamento dell'offerta orientata alla formazione e al lavoro nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi, per la valorizzazione dei giovani talenti e delle eccellenze delle aziende del comparto;
 - attivare una rete di scambio e di relazioni affinché la realtà aziendale e quella didattica si possano integrare per sostenere la definizione di competenze qualificate e competitive, in grado di relazionarsi con i nuovi trends di innovazione e cambiamento dei mercati;
- in data 7 agosto 2017 il Sindaco del Comune di Milano ha promosso l'Accordo di Programma finalizzato all'attuazione del progetto "VivaioLavoro";

- Regione Lombardia, con DGR n. X/7379 del 20 novembre 2017, ha aderito alla proposta di Accordo di Programma promosso dal Comune di Milano in considerazione della rilevanza regionale del progetto "VivaioLavoro" in grado di:
 - rinforzare e promuovere l'offerta formativa di Milano e della Lombardia, integrandola con le aziende leader nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi;
 - promuovere lo sviluppo del partenariato territoriale tra istituzioni formative e imprese e valorizzare in tal senso le competenze e le vocazioni del territorio, accrescendone l'attrattività, le potenzialità di sviluppo dei modelli formativi e la capacità di sostenere percorsi di innovazione e di start up;

PRESO ATTO CHE

- la Conferenza dei Rappresentanti dell'Accordo di Programma, nella seduta del 5 dicembre 2017, ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- la Regione Lombardia, con DGR n. X/7530 del 18/12/ 2017, ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- il Comune di Milano, con Delibera di G.C. n. 2259 del 15/12/2017 e con Determinazione Dirigenziale n. 130 P.G. 570669 esecutiva dal 18/12/2017, ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- Fondazione CAPAC, con Delibera del Consiglio Generale n. 1193 del 12/12/2017, ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- L'Associazione "Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni", con Verbale del Consiglio Direttivo del 19/12/2017, ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E RICHIAMATO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e l'allegato di seguito indicato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma:

- Allegato A - Relazione del progetto "VivaioLavoro", Quadro economico e Cronoprogramma.

Articolo 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo di Programma

1. La finalità del presente Accordo di Programma è la realizzazione del progetto "VivaioLavoro", che mira a riqualificare e valorizzare gli spazi esistenti di Fondazione CAPAC e dell'Associazione SSCTSP nel complesso immobiliare di viale Murillo 17 di proprietà del Comune di Milano, al fine di potenziare le positive esperienze già attivate dagli Enti di formazione, attraverso un ulteriore rafforzamento dell'offerta orientata alla formazione e al lavoro nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi, per la valorizzazione dei giovani talenti e delle eccellenze delle aziende del comparto.
2. Oggetto dell'Accordo di Programma è pertanto la definizione degli obblighi reciproci delle Parti per l'attuazione del progetto "VivaioLavoro".

Articolo 3 - Ambito e descrizione del progetto

1. Il complesso immobiliare di viale Murillo 17 a Milano è identificato catastalmente al foglio 301, mappale numero 98, sub. 2 - 3 - 4;
2. Il progetto si sviluppa nei seguenti ambiti:
 - A. l'adeguamento degli impianti e la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di componenti edilizie interne ed esterne, diverse da quelle che Capac si è impegnato a realizzare ai sensi delle condizioni previste dalla concessione in uso rinegoziata nell'anno 2015 (delibera di G.C. n. 1783/2015) e il cui costo complessivo è stato stimato dallo stesso in Euro 422.000,00;
 - B. l'acquisizione di nuove attrezzature tecnologiche a servizio dei laboratori, l'allestimento/arredo di aule 4.0 con attrezzature innovative;
 - C. lo sviluppo del progetto formativo in grado di integrare servizi diversificati per target: formazione studenti (professionale e superiore), accompagnamento al lavoro (orientamento professionale e formativo, bilancio e certificazione delle competenze), servizi alle imprese (formazione continua), supporto allo start up di nuove imprese e all'autoimprenditorialità, osservatorio tecnico-scientifico sui trend del settore.
3. I contenuti tecnici ed economici del progetto sono illustrati nella relazione allegata al presente Accordo (allegato A).

Articolo 4 – Fattibilità urbanistica dell'intervento

1. Gli interventi previsti dal presente Accordo di Programma sono conformi allo strumento urbanistico vigente, pertanto l'Accordo di Programma non produce effetti di variante urbanistica.

Articolo 5 – Piano dei costi e dei finanziamenti

1. Il costo complessivo del presente Accordo è pari a Euro 2.000.000,00 (IVA inclusa), di cui Euro 1.200.000,00 per gli interventi di adeguamento degli impianti e la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria ed Euro 800.000,00, per attrezzature tecnologiche.
2. Il quadro economico è rappresentato nell'allegato A) al presente Accordo;
3. Il piano dei finanziamenti è così ripartito:

a) Contributo di Regione Lombardia	Euro 1.000.000,00
b) Contributo di Comune di Milano	Euro 500.000,00
c) Oneri a carico di Fondazione CAPAC	Euro 200.000,00
d) Oneri a carico di Associazione SSCTSP	Euro 300.000,00
4. I contributi destinati agli interventi di adeguamento degli impianti e alla realizzazione di opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria riguardano interventi su di un immobile di proprietà del Comune;
5. I contributi destinati ad attrezzature tecnologiche accordati alla Fondazione CAPAC si riferiscono, pro quota, all'attività formativa dell'ente rientrante nel sistema dell'istruzione pubblica;
6. La quota parte di contributo destinato ad attrezzature tecnologiche non coperto da autofinanziamento, accordato all'Associazione SSCTSP, pari ad Euro 134.568,00, costituisce aiuto di Stato e sarà concessa in regime "de minimis", ai sensi e nel rispetto del regolamento 1407/2013; l'Associazione SSCTSP rilascerà idonea dichiarazione in merito.

Articolo 6 – Impegni delle Parti

1. In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 2, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza e nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, a porre in essere tutti i comportamenti ed assumere i provvedimenti e gli atti necessari al raggiungimento degli scopi del presente Accordo di Programma; in particolare si impegnano a:

- a) collaborare attivamente in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- d) rimuovere e superare ogni impedimento e/o ostacolo relativo alla realizzazione degli interventi ed all'attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo di Programma, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7 – Impegni in capo alla Regione Lombardia

1. Regione Lombardia si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti all'attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento al contributo a fondo perduto, di cui al precedente articolo 5.3, a favore di Fondazione CAPAC, per un importo pari a Euro 636.288,00, e a favore dell'Associazione SSCTSP per un importo pari a Euro 363.712,00.
2. Il contributo, di cui al precedente comma 1, ha destinazione vincolata e sarà erogato alla Fondazione CAPAC e all'Associazione SSCTSP secondo le seguenti modalità:
 - a) 30% all'approvazione del presente Accordo di Programma con Decreto del Presidente della Giunta regionale;
 - b) 30% al ricevimento del rapporto attestante la realizzazione del 60% del costo delle opere e delle attività, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti;
 - c) 20% al ricevimento del rapporto attestante la realizzazione dell'80% del costo delle opere e delle attività, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti;
 - d) 20% a seguito dell'attestazione della conclusione delle attività svolte, della fine lavori e dell'avvenuta approvazione del collaudo finale delle opere, previa rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti;

3. In fase di rendicontazione è comunque richiesto di documentare l'intera spesa sostenuta attraverso la presentazione dei contratti/provvedimenti/atti riguardanti le attività di acquisizione dei beni, servizi e lavori e i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.
4. Regione Lombardia non assume alcun obbligo per spese eccedenti il costo stimato di cui al precedente articolo 5.1.

Articolo 8 – Impegni in capo al Comune di Milano

1. Il Comune di Milano si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti all'attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento a:
 - a) concedere il contributo in conto capitale (a fondo perduto), di cui al precedente articolo 5.3, a favore di Fondazione CAPAC, per un importo pari a Euro 318.144,00, e a favore dell'Associazione SSCTSP per un importo pari Euro a 181.856,00 secondo le seguenti modalità:
 - 30% al ricevimento del rapporto attestante la realizzazione del 30% del costo delle opere e delle attività, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti
 - 30% al ricevimento del rapporto attestante la realizzazione del 60% del costo delle opere e delle attività, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti;
 - 40% a seguito dell'attestazione della conclusione delle attività svolte, della fine lavori e dell'avvenuta approvazione del collaudo finale delle opere, previa rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti;
 - b) Rilasciare il parere di congruità tecnico economica sul progetto predisposto che successivamente, per la parte edilizia interna ed esterna, dovrà essere segnalato attraverso SCIA ovvero presentato allo Sportello Unico Edilizia (SUE) per il rilascio del titolo abilitativo previsto dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
2. In fase di rendicontazione è comunque richiesto di documentare l'intera spesa sostenuta attraverso la presentazione dei contratti/provvedimenti/atti riguardanti le attività di acquisizione dei beni, servizi e lavori e i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.

3. Il Comune di Milano non assume alcun obbligo per spese eccedenti il costo stimato di cui al precedente articolo 5.1.

Articolo 9 – Impegni in capo alla Fondazione CAPAC

1. Fondazione CAPAC si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti all'attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento a:
 - a) predisporre ed attuare il progetto di adeguamento di impianti e strutture secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell'Accordo e con i contenuti tecnici ed economici del progetto di cui alla relazione (allegato A), nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. "Codice dei contratti pubblici" e del cronoprogramma (allegato A); tale progetto dovrà acquisire la congruità tecnico/economica da parte dell'Ufficio tecnico del Comune di Milano e successivamente, per la parte edilizia interna ed esterna, dovrà essere segnalato attraverso SCIA ovvero presentato allo Sportello Unico Edilizia (SUE) per il rilascio del titolo abilitativo previsto dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - b) provvedere all'acquisizione di nuove attrezzature tecnologiche a servizio dei laboratori, l'allestimento/arredo di aule 4.0 con attrezzature innovative secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell'Accordo e con i contenuti tecnici ed economici del progetto di cui alla relazione (allegato A), nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. "Codice dei contratti pubblici" e dei termini previsti dal cronoprogramma (allegato A);
 - c) attuare il progetto formativo secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell'Accordo e con i contenuti tecnici ed economici di cui alla relazione (allegato A), assicurandone i servizi per l'intera durata della concessione degli spazi del complesso immobiliare identificato al precedente art. 3.1;
 - d) assicurare la copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non coperte dai contributi pubblici di cui all'articolo 5.3;
 - e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
 - f) mantenere la destinazione d'uso delle attrezzature e dei beni mobili per almeno cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dei contributi pubblici di cui all'articolo 5.3;
 - g) mantenere la destinazione d'uso degli immobili e la pubblica fruizione degli stessi per l'intera durata della concessione degli spazi del complesso immobiliare identificato al precedente art. 3.1 e comunque per almeno dieci

anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dei contributi pubblici di cui all'articolo 5.3, fatto salvo il rinnovo della suddetta concessione;

- h) mantenere per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli investimenti in attrezzature e beni mobili, una proporzione fra attività rientrante nel sistema dell'istruzione pubblica e attività di mercato, risultante da contabilità separata, almeno pari al rapporto tra finanziamento pubblico e investimento complessivo realizzato dalla Fondazione Capac;
- i) accettare, sia durante la realizzazione degli interventi (impianti ed opere di manutenzione straordinaria) sia successivamente, le indagini tecniche ed i controlli, regionali e comunali che potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell'intervento finanziato.

Articolo 10 – Impegni in capo all'Associazione Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni

1. L'associazione SSCTSP si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti all'attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento a:
 - a) predisporre ed attuare il progetto di adeguamento di impianti e strutture secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell'Accordo e con i contenuti tecnici ed economici del progetto di cui alla relazione (allegato A), nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. "Codice dei contratti pubblici" e del cronoprogramma (allegato A); tale progetto dovrà acquisire la congruità tecnico/economica da parte dell'Ufficio tecnico del Comune di Milano e successivamente, per la parte edilizia interna ed esterna, dovrà essere segnalato attraverso SCIA ovvero presentato allo Sportello Unico Edilizia (SUE) per il rilascio del titolo abilitativo previsto dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii..
 - b) provvedere all'acquisizione di nuove attrezzature tecnologiche a servizio dei laboratori, l'allestimento/arredo di aule 4.0 con attrezzature innovative secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell'Accordo e con i contenuti tecnici ed economici del progetto di cui alla relazione (allegato A), nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. "Codice dei contratti pubblici" e dei termini previsti dal cronoprogramma (allegato A);
 - c) attuare il progetto formativo secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell'Accordo e con i contenuti tecnici ed economici di cui alla relazione (allegato A), assicurandone i servizi per l'intera durata della concessione degli spazi del complesso immobiliare identificato al precedente art. 3.1;

- d) assicurare la copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non coperte dai contributi pubblici di cui all'articolo 5.3;
- e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- f) mantenere la destinazione d'uso delle attrezzature e dei beni mobili per l'intera durata dell'attuale concessione degli spazi del complesso immobiliare identificato al precedente art. 3.1 e comunque per almeno cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dei contributi pubblici di cui all'articolo 5.3, fatto salvo il rinnovo della suddetta concessione;
- g) mantenere la destinazione d'uso degli immobili e la pubblica fruizione degli stessi per l'intera durata dell'attuale concessione degli spazi del complesso immobiliare identificato al precedente art. 3.1 e comunque per almeno dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dei contributi pubblici di cui all'articolo 5.3, fatto salvo il rinnovo della suddetta concessione;
- h) rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la possibilità di ottenere il contributo pubblico di cui all'articolo 5.6 in regime "*de minimis*", ai sensi del regolamento 1407/2013;
- i) accettare, sia durante la realizzazione degli interventi (impianti ed opere di manutenzione straordinaria) sia successivamente, le indagini tecniche ed i controlli, regionali e comunali che potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell'intervento finanziato.

Articolo 11 – Revoca del finanziamento

1. Il finanziamento regionale e il finanziamento comunale oggetto del presente Accordo di Programma sono revocati da parte di Regione Lombardia e Comune di Milano al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
 - a) la mancata ultimazione o la realizzazione sostanzialmente difforme del progetto "VivaioLavoro";
 - b) la modifica della destinazione d'uso delle attrezzature e dei beni mobili, di cui agli articoli 9.1, lettere f) e h), e 10.1, lettera f), e della destinazione d'uso degli immobili, di cui agli articoli 9.1 lettera g) e 10.1 lettera g), prima dei termini ivi previsti.
2. La revoca dei finanziamenti regionale e comunale comporterà l'obbligo per la Fondazione CAPAC e per l'Associazione SSCTSP di restituire le somme già erogate.

ART. 12 – Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della LR n. 2/2003 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio, costituito dal Sindaco del Comune di Milano, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Lombardia o loro eventuali delegati. Alle riunioni del Collegio di Vigilanza potranno partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti della Fondazione CAPAC Politecnico del Commercio e del Turismo e dell'Associazione Scuola Superiore CTSP che aderiscono all'Accordo.
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
 - b) individuare gli eventuali ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - c) dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
 - d) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'Accordo di Programma;
 - e) esercitare le funzioni di cui all'art. 6, commi 9, 9 bis e 9 ter della L.R. 14 marzo 2003, n. 2;
3. Ai sensi del comma 9 bis della L.R. 2/2003 il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio; è comunque fatto salvo quanto disposto nel precedente art.11 – Revoca del finanziamento. È richiesta l'unanimità per approvare le modifiche all'Accordo di Programma.
4. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza: eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e Soggetti rappresentati.
5. La Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma composta da rappresentanti del Comune di Milano e della Regione Lombardia e con la partecipazione dei rappresentanti di Fondazione CAPAC e dell'Associazione SSCTSP continuerà la sua attività successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma anche al fine di assicurare il supporto tecnico all'attività del Collegio di Vigilanza.
6. Si prevede che il Collegio di Vigilanza si riunisca secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione dell'Accordo di Programma, salvo richiesta di convocazione della Regione.

Articolo 13 - Sottoscrizione, effetti e durata

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei Soggetti ed Enti partecipanti, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Il presente Accordo di Programma, comprensivo degli allegati come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i Soggetti sottoscrittori ed aderenti fino alla completa attuazione delle attività e degli interventi da esso previsti.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo di Programma, si richiamano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente Accordo di Programma ha durata fino al completamento delle attività e degli impegni previsti.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, lì.....

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Regione Lombardia

Comune di Milano

e per adesione

Fondazione CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo

**Associazione “Scuola Superiore del Commercio,
del Turismo, dei Servizi e delle Professioni”**
